

Allegato 6

RELAZIONE DI ANALISI E APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE

*Integrazioni richieste dalla Provincia di Vicenza con nota del 08/10/2012 -
Prot. n. 74930 - punto 3*

INTEGRAZIONI
al
PROGETTO DEFINITIVO
ED ALLO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
relativo al TRASFERIMENTO di un
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI
in
Comune di Tezze sul Brenta
PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO:

**RELAZIONE DI ANALISI ED APPROFONDIMENTO
DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE PRESE IN ESAME**

Indice

| | |
|---|-----------|
| 0. PREMESSA | 1 |
| 1. ANALISI DELL'OPZIONE ZERO | 2 |
| 1.1 ANALISI DELL'OPZIONE ZERO "ASSOLUTA" | 2 |
| 1.2 ANALISI DELL'OPZIONE ZERO "SITO-SPECIFICA" | 4 |
| 1.2.1 Metodologia di analisi | 4 |
| 1.2.2 Analisi per singole componenti ambientali | 6 |
| Sistema viario - viabilità | 6 |
| Atmosfera | 7 |
| Suolo | 8 |
| Sottosuolo – acque sotterranee | 9 |
| Idrografia - acque superficiali | 10 |
| Clima acustico | 11 |
| Vegetazione, flora e fauna | 12 |
| Paesaggio | 13 |
| Salute pubblica | 15 |
| Attività socio-produttive | 15 |
| 1.2.3 Valutazione dell'opzione zero "sito-specifica" | 16 |
| 2. ANALISI DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE | 18 |

0. PREMESSA

La presente relazione, di analisi ed approfondimento delle principali alternative prese in esame per il progetto di trasferimento dell'impianto di recupero rifiuti metallici di Moretto s.r.l., ottempera alla richiesta di integrazioni (in istruttoria) della Provincia di Vicenza formalizzata con nota prot. n. 74930 del 08/10/12 (punto 3.).

Pur evidenziando che nella documentazione presentata si dava conto delle scelte effettuate, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lettera d) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., fornendo *una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa l'opzione zero, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale*, dando per scontate alcune considerazioni, alla luce della richiesta di un approfondimento da parte della Provincia di Vicenza, si è ora necessariamente optato per una valutazione più dettagliata, specificando e argomentando al meglio le ragioni delle scelte effettuate.

1. ANALISI DELL'OPZIONE ZERO

Per quanto concerne l'analisi della cosiddetta "opzione zero", ossia la valutazione nell'ipotesi di "non realizzazione" dell'intervento proposto, dovendosi approfondire, secondo quanto richiesto dalla Provincia di Vicenza, le "principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale", si ritiene opportuno riportare l'analisi agli esiti della stima degli impatti come effettuata nello S.I.A.; in questo modo sarà infatti possibile un confronto diretto, componente per componente e complessivo, degli effetti nei due casi: realizzazione e non realizzazione del progetto, e motivare quindi la scelta effettuata.

Pare inoltre appropriato affrontare l'analisi su due livelli; il primo livello considera l'opzione zero "assoluta", corrispondente all'azzeramento del progetto; il secondo livello considera l'opzione zero "sito-specifica", ossia di non realizzare l'intervento nello specifico sito individuato.

L'analisi di primo livello (opzione zero "assoluta") non può altro che essere effettuata sulla scorta di considerazioni di carattere generale dato che, in un ampio contesto territoriale (area di riferimento) non risulta possibile apprezzare le differenze, per le singole componenti ambientali, fra gli effetti determinati dalla realizzazione e quelli della non realizzazione dell'intervento, con il rischio di giudicare irrilevanti le differenze per alcune o per tutte le componenti ambientali analizzate.

L'analisi di secondo livello (opzione zero "sito-specifica") può essere invece effettuata confrontando gli effetti della realizzazione dell'intervento (stimati nello S.I.A. e riassunti sinteticamente al par. 1.2.2) con la possibile evoluzione del sistema ambientale, valutata come insieme delle evoluzioni per ogni singola componente ambientale, nel caso in cui l'opera non venisse realizzata.

1.1 ANALISI DELL'OPZIONE ZERO "ASSOLUTA"

L'analisi dell'opzione zero "assoluta", ossia di azzeramento del progetto, non può altro che essere affrontata in relazione alla finalità (anche se più precisamente si dovrebbe parlare della necessità) dell'intervento stesso; attualmente, infatti, Moretto s.r.l. gestisce un impianto di recupero rifiuti metallici (attività R13 - R4) sito in Via Cartigliana, n.188 in Comune di Bassano del Grappa; l'impianto è legittimato in "regime di comunicazione", ai sensi dell'art. 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. con iscrizione nel *Registro provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato* della Provincia di Vicenza al n.54 (ultimo rinnovo in data 06/06/08, con scadenza al 09/06/13); cionondimeno trattasi di una situazione precaria in quanto l'impianto si colloca in zona impropria, classificata dal vigente strumento urbanistico del Comune di

Bassano del Grappa come Z.T.O. agricola “E2”. Questa non conformità urbanistica comporta, per Moretto s.r.l., la necessità di trasferire la propria attività in altro sito idoneo e il progetto proposto, assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale con il titolo “Trasferimento di un impianto di recupero rifiuti metallici”, nasce proprio da questa necessità.

Come già spiegato nello S.I.A. l’opzione zero “assoluta”, ossia di non realizzare il trasferimento dell’attività, ha due possibili conseguenze, giudicate entrambe inaccettabili:

- 1) Moretto s.r.l. continua ad esercitare la propria attività nell’attuale sito, in contrasto con le norme dello strumento urbanistico del Comune di Bassano del Grappa;
- 2) Moretto s.r.l. cessa la propria attività, in contrasto con il legittimo diritto di continuare la propria attività (esistente) e anche con quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.), per quanto riguarda la promozione delle iniziative dirette a favorire ogni possibile forma di recupero dei rifiuti speciali.

Nella prima ipotesi verrebbe meno l’opportunità di ri-destinare un’area agli usi consentiti con indubbi benefici sotto il profilo dell’impatto ambientale; nella seconda ipotesi, di chiusura dell’attività, si perderebbero i benefici, pure collettivi, determinati dalla perdita di un operatore consolidato nell’ambito di un servizio di importanza strategica per il territorio in cui è inserito, in particolare per un comparto produttivo (industria metalmeccanica) molto sviluppato in tutto l’alto vicentino e soprattutto nell’area del bassanese, oltretutto per l’intera collettività [come evidenziato nei criteri assunti per l’applicazione della L.R. 11/2010 è infatti *“strategico assicurare all’industria veneta (metallurgica,...) quel flusso di materiali provenienti dal riciclo/recupero dei rifiuti necessari a garantire gli standard produttivi”*]; in questa ipotesi verrebbe, in definitiva, meno il recupero, in prossimità delle aree di produzione, di un certo quantitativo di rifiuti che, non potendo essere assorbito dal mercato locale (allo stato attuale il settore del recupero dei rifiuti deve essere potenziato sia a livello locale che regionale), dovrebbe essere avviato a recupero al di fuori del suo ambito di produzione, in violazione del “principio di prossimità” richiamato dalla L.R. 11/2010, quando anche a smaltimento in discarica, violando la “gerarchia” delle attività di trattamento rifiuti indicata all’art. 4 della direttiva quadro 2008/98/CE, che prevede che il trattamento, il recupero e il riciclaggio siano anteposti allo smaltimento.

Per quanto generali, le suddette considerazioni sono più che sufficienti a dimostrare che il trasferimento dell’attività “a corto raggio” ha sicuramente effetti più positivi (sotto il profilo dell’impatto ambientale) del non trasferimento della stessa e, senza dubbio, che il trasferimento sia un’opzione preferibile alla sua cessazione.

1.2 ANALISI DELL'OPZIONE ZERO "SITO-SPECIFICA"

1.2.1 Metodologia di analisi

Come già detto, l'analisi dell'opzione zero "sito-specifica" può essere effettuata confrontando, per ciascuna componente ambientale, gli effetti della realizzazione dell'intervento (stimati nello S.I.A. e sintetizzati a seguire) con la possibile/probabile evoluzione delle componenti stesse nel caso in cui l'opera non venisse realizzata nel sito considerato.

Per la valutazione si è scelto di mutuare la metodologia utilizzata nello S.I.A., ovvero di assegnare, per ogni singola componente ambientale, un valore numerico adimensionale, riferito anziché all'impatto, alla possibilità che nel sito di progetto vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione; il valore viene determinato in base all'apposita "scala di riferimento" sottoriportata.

| Possibilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento (per le singole componenti ambientali) | Valore |
|---|---------------|
| Nulla | 0 |
| Molto bassa | 1 |
| Bassa | 2 |
| Significativa | 3 |
| Elevata | 4 |
| Certa | 5 |

Come già detto, le componenti ambientali da considerare sono le stesse analizzate nello S.I.A. ed in particolare:

- sistema viario - viabilità;
- atmosfera;
- suolo;
- sottosuolo - acque sotterranee;
- idrografia - acque superficiali;
- clima acustico,
- vegetazione, flora e fauna,
- paesaggio,
- salute pubblica,
- attività socio-produttive.

Per quanto riguarda lo sviluppo del sito in assenza dell'intervento, non possono non essere considerate le caratteristiche dello stesso ed in particolare la sua localizzazione e destinazione urbanistica; in altre parole non può essere trascurato che l'area di progetto fa parte di una Zona Artigianale Industriale e più in dettaglio che la stessa:

- è un lotto di una Lottizzazione Artigianale Industriale, il cui progetto urbanistico è stato approvato dall'Amministrazione Comunale competente;
- è classificata come zona produttiva "D1/24" dal vigente P.R.G. comunale;
- è assoggettata al vincolo di non insediamento di attività insalubri elencate nella variante al P.R.G. N. 4/2002;
- confina, ad est con la strada di lottizzazione e con la Z.A.I. esistente, a nord e a sud con altri lotti industriali ineditati e ad ovest con area agricola lungo il cui margine orientale è previsto di realizzare una strada di collegamento fra la S.S. 53 e l'innesto con la S.P.V..

Per quanto concerne il vincolo di non insediamento di determinate attività insalubri, si ricorda quanto già esposto nello S.I.A. e nella Relazione Tecnica di progetto in merito al fatto che questa restrizione pianificatoria è ragionevolmente determinata dalla volontà dell'Amministrazione comunale di preservare il territorio dall'insediamento di (nuove) attività che potrebbero causare inconvenienti igienico-sanitari, richiamandosi all'uso all'unico riferimento normativo disponibile dato dall'art. 216 del T.U.L.L.S.S. risalente al R.D. 27/07/34 che prescinde da ogni valutazione tecnica specifica; è però altrettanto evidente che una valutazione tecnica settoriale del progetto può evidenziare l'assenza di quei fattori negativi, sotto il profilo igienico-sanitario, che hanno ispirato l'adozione della norma restrittiva e, in particolare, si ritiene realisticamente che il progetto in discussione, ancorché riferito ad un impianto rientrante nell'ambito generale dei "depositi e trattamento di rifiuti solidi", sotto il profilo igienico-sanitario non possa avere effetti significativamente diversi da quelli correlati a qualsiasi altro insediamento produttivo "ammissibile" e quindi, aldilà dell'aspetto "formale", non risponda alla motivazione che ha ispirato l'adozione della norma attuativa che ne determinerebbe l'esclusione.

Lo sviluppo del sito in assenza dell'intervento, quindi, non può altro che essere quello atteso ipotizzando che nell'area stessa si insedi un'altra attività non rientrante fra quelle insalubri escluse, non potendo ovviamente ipotizzare un sito inutilizzato (data la sua destinazione urbanistica).

Per il confronto fra gli sviluppi del sito di progetto (con e senza l'intervento in progetto), si sommeranno i valori ottenuti per le singole componenti per ricavare un valore "complessivo" da confrontare con un'ulteriore "scala di riferimento".

In questo modo sarà possibile esprimere in modo sintetico quanto efficace, attraverso un valore numerico, i risultati del confronto, tenendo conto di tutti i parametri considerati.

La scala di riferimento utilizzata per determinare il valore di impatto “complessivo” è la seguente:

| Possibilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento (complessiva) | Valore |
|---|---------|
| Trascurabile | 0 ÷ 12 |
| Bassa | 13 ÷ 25 |
| Rilevante | 26 ÷ 38 |
| Elevata | 39 ÷ 50 |

Le conclusioni della valutazione possono essere le seguenti:

- lo sviluppo del sito in assenza dell'intervento ha una **bassa** probabilità di avere impatti minori rispetto a quelli che si avrebbero con la sua realizzazione: il sito è da considerare idoneo alla realizzazione del progetto;
- lo sviluppo del sito in assenza dell'intervento ha una **moderata** probabilità di avere impatti minori rispetto a quelli che si avrebbero con la sua realizzazione: il sito può ancora essere giudicato idoneo ma devono essere valutate attentamente ed eventualmente incrementate le misure di mitigazione adottate per abbassare gli impatti, almeno per le componenti ambientali maggiormente interessate;
- lo sviluppo del sito in assenza dell'intervento ha una **elevata o molto elevata** probabilità di avere impatti minori rispetto a quelli che si avrebbero con la sua realizzazione: il sito è non idoneo.

1.2.2 Analisi per singole componenti ambientali

Sistema viario - viabilità

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *lieve* l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale “sistema viario - viabilità”; in buona sostanza, questa conclusione deriva dalla valutazione degli effetti sulla viabilità (in essere) determinata dal flusso veicolare prodotto dall'esercizio dell'impianto alla sua massima potenzialità. In particolare si è stimato che, a pieno regime, l'esercizio dell'attività di recupero in progetto comporterà il transito di massimo 6 vettori/giorno cui corrisponde un incremento del traffico veicolare giudicato *lieve* (pari a meno del 5% dell'attuale traffico pesante) insistente sul segmento viabilistico più sensibile (Via Tre Case – Via Brega). Come già argomentato nella memoria tecnica, prodotta in risposta al parere “contrario” (al progetto)

espresso dal Comune di Tezze sul Brenta con D.C.C. n. 26 del 27/06/2012, la valutazione effettuata (nello S.I.A.) si è basata su ipotesi prudenziali (per il calcolo del flusso veicolare). Considerando parametri realistici (anziché “critici”), la mole di traffico veicolare determinato dall’esercizio dell’impianto può risultare finanche dimezzata rispetto a quella valutata (nello S.I.A.), con valori che obiettivamente non hanno alcun effetto (sono irrilevanti) per qualsiasi rete viabilistica, indipendentemente dalle sue condizioni di criticità.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell’intervento

Gli effetti sulla componente sistema viario - viabilità in caso di non realizzazione dell’intervento progettato, come già detto, non possono altro che essere valutati considerando il flusso giornaliero di vettori potenzialmente determinato da un’altra attività che si può insediare nello stesso sito, stante la sua destinazione urbanistica. Ovviamente la mole di traffico dipenderà dalla tipologia e soprattutto dalle dimensioni dell’attività, potenzialmente determinate dai parametri urbanistici ed edificatori dell’area; in particolare, trattandosi di un lotto avente superficie utile pari a pari a circa 12’000 mq, in cui può essere realizzata una struttura edilizia di circa 6’000 mq coperti, si reputa che l’attività potenzialmente insediabile nel sito non possa altro che essere di una certa consistenza e che il suo conseguente volume di traffico pesante difficilmente possa essere inferiore a 6 vettori/giorno; questa considerazione è ragionevole a prescindere dal tipo di attività produttiva che si può insediare (trascurando prudenzialmente attività commerciali usualmente caratterizzate da volumi di traffico indotto decisamente superiori) e dalla “salubrità” o meno dell’attività stessa.

In ogni caso, si reputa realisticamente molto poco probabile che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell’intervento rispetto alla sua realizzazione e, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene attribuito il valore **1**.

Atmosfera

Impatti determinati dalla realizzazione dell’intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *nullo* l’impatto determinato dall’esercizio dell’impianto sulla componente ambientale “atmosfera”; in buona sostanza, questa conclusione deriva dalla considerazione che: la natura dei rifiuti accettabili in impianto (rifiuti solidi metallici / non polverosi), le operazioni previste (che non danno luogo ad emissioni dato che trattasi di stoccaggio, selezione manuale e/o con caricatore a polipo, smontaggio di componenti, pressatura) ed il fatto che queste ultime vengano previste tutte all’interno di un capannone, siano tali da escludere la possibilità di produzione - diffusione di polveri e/o gas dall’impianto.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto sopra, nei riguardi della componente atmosfera, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato non possono altro che essere considerati identici, se non peggiori, di quelli valutati considerandone la realizzazione.

In definitiva, quindi, si reputa oggettivamente nulla la probabilità che vi siano significativi effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione e, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene attribuito il valore **0**.

Suolo

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *nullo* l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "suolo"; questa conclusione deriva dalla considerazione che non vi può essere alcuna alterazione della componente in parola dato che:

- l'incidenza di eventuali deposizioni all'esterno del sito è sicuramente nulla poiché il processo di recupero non ha emissioni in atmosfera e il progetto non prevede la presenza di depositi scoperti e/o l'effettuazione di lavorazioni (sui rifiuti) in aree, esterne al capannone, esposte agli agenti atmosferici;
- le cautele assunte quali l'impermeabilizzazione e la compartimentazione del sito nei confronti delle acque meteoriche si configurano come cautele atte a garantire il mantenimento di idonei standard di qualità per il suolo;
- la tipologia di acque meteoriche scaricate negli strati subsuperficiali del suolo non sono tali da modificarne la qualità, dato che trattasi di acque meteoriche dei pluviali della copertura di un fabbricato, sulla quale peraltro non sono presenti camini di emissione, ed acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da un piazzale su cui non insistono depositi e/o lavorazioni;
- non si possono configurare significative modificazioni delle caratteristiche idrauliche del suolo ad opera dell'intervento in progetto e, in ogni caso, non si può ragionevolmente palesare alcuna influenza sulla stabilità e sulla sicurezza dei terreni circostanti.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Anche per quanto riguarda la componente suolo, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato, non possono altro che essere identici, se non peggiori, di quelli valutati considerandone la realizzazione.

Obiettivamente, qualsiasi attività (industriale, artigianale e anche commerciale) potenzialmente insediabile nel sito, se dotata di adeguati presidi ambientali, produrrebbe effetti comunque “lievi” sulla componente ambientale in analisi.

In definitiva, quindi, si reputa nulla la probabilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell’intervento rispetto alla sua realizzazione e, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1., viene attribuito il valore **0**.

Sottosuolo – acque sotterranee

Impatti determinati dalla realizzazione dell’intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *lieve* l’impatto determinato dall’esercizio dell’impianto sulla componente ambientale “sottosuolo-acque sotterranee”; questa conclusione deriva dalla considerazione che viene escluso lo scarico di liquidi (provenienti dai rifiuti o dai mezzi di movimentazione) in qualsivoglia corpo idrico recettore ed anche il contatto fra le acque meteoriche ed i rifiuti trattati in quanto:

- l’impianto in progetto è un *sistema chiuso*, idraulicamente compartimentato rispetto all’ambiente esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore) ed è protetto da potenziali corrivazioni di acque (meteoriche) dall’esterno perché a quota superiore rispetto ai piazzali esterni;
- le aree adibite allo stoccaggio ed alle altre operazioni effettuate sui rifiuti sono tutte pavimentate e interne all’involucro edilizio; dove necessario, il pavimento delle aree di stoccaggio è opportunamente sagomato in modo da corrivare eventuali liquidi insistenti entro una canaletta grigliata afferente ad una vasca di raccolta a tenuta; gli eventuali colaticci trattenuti nella vasca vengono quindi asportati e conferiti ad impianti autorizzati (per il loro recupero o smaltimento);
- le aree esterne di manovra dei vettori sono anch’esse pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabilizzate, che vengono recapitate in pubblica fognatura.

Inoltre:

- il processo di recupero non dà luogo alla formazione di reflui e quindi non vi è alcuno scarico di acque industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento);
- le uniche emissioni liquide che potrebbero interessare la circolazione idrica sotterranea sono costituite dalle acque meteoriche dei pluviometri delle coperture dell’involucro edilizio e dalle acque meteoriche di 2^a pioggia scolanti dai piazzali esterni (non interessati da depositi e da operazioni di recupero di rifiuti).

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per la componente sottosuolo - acque sotterranee, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato non possono altro che essere valutati considerando le migliori condizioni di inserimento di un'altra attività nel medesimo sito:

- completa compartimentazione delle aree su cui insistono lavorazioni e/o depositi di materiali e rifiuti;
- completa impermeabilizzazione delle aree di movimentazione mezzi e di parcheggio;
- assenza di spanti, colaticci e/o liquidi derivanti dall'attività ovvero adozione di sistemi di captazione, raccolta e contenimento di eventuali spanti, colaticci e/o liquidi prodotti, anche accidentalmente, da processi e/o lavorazioni;
- se presenti, scarico in pubblica fognatura di tutte le acque reflue di processo, lavaggio e/o raffreddamento (acque industriali);
- scarico in pubblica fognatura delle acque nere (scarico assimilato a domestico);
- captazione di tutte le acque meteoriche insistenti sull'area, con trattamento, raccolta e scarico, nel collettore fognario acque nere, delle acque meteoriche di prima pioggia.

Le suddette condizioni (ottimali) sono tutte verificate per l'impianto in progetto per cui, non vi sarebbe alcuna differenza, per la componente suolo-sottosuolo, fra l'insediamento (al meglio) di una qualsivoglia altra attività rispetto a quella in progetto.

In ogni caso, si reputa oggettivamente molto poco probabile che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione per cui, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1., viene attribuito il valore **1**.

Idrografia - acque superficiali

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *nullo* l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "idrografia - acque superficiali", non essendo previste derivazioni di acqua e nemmeno scarichi in corpi idrici superficiali.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto sopra, con riguardo alla componente idrografia - acque superficiali, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione

dell'intervento progettato non possono altro che essere identici a quelli valutati considerandone la realizzazione, non essendoci corpi idrici superficiali da cui attingere o entro cui scaricare acque.

In definitiva, quindi, la probabilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione è nulla per cui, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene attribuito il valore **0**.

Clima acustico

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *lieve* l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "clima acustico", sulla scorta degli esiti della "Valutazione previsionale dell'impatto acustico" (allegata allo S.I.A.), in particolare, considerato che:

- l'impianto non ha sorgenti acustiche fisse esterne;
- in relazione alla classificazione acustica del Comune di Tezze sul Brenta, al perimetro dell'impianto, sono rispettati i limiti assoluti di emissione (65 dBA) e di immissione (70 dBA) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in periodo diurno (nel quale viene svolta l'attività);
- i livelli di emissione attesi nel periodo diurno danno luogo a livelli di rumore, calcolati in corrispondenza dei recettori abitativi, inferiori a 50 dBA e pertanto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, non è applicabile il criterio differenziale, ovvero ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Gli effetti sulla componente clima acustico determinati dallo sviluppo del sito, in caso di non realizzazione dell'intervento progettato, non possono altro che essere valutati considerando le emissioni acustiche generate da un'altra attività insediabile nel sito stesso, stante la sua destinazione urbanistica.

Ovviamente devono essere considerate le migliori condizioni di inserimento e fra queste senz'altro (in via prioritaria):

- 1) il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente in relazione alla Classificazione acustica dell'area;
- 2) il rispetto dei limiti differenziali, ovvero la trascurabilità degli effetti del rumore prodotto, in corrispondenza di recettori abitativi.

Si reputa che queste due condizioni siano, oltreché necessarie, le uniche adeguate a garantire l'ottimale "inserimento acustico" di un'attività produttiva; l'eventuale presenza di altre condizioni, sicuramente positive, quali ad esempio:

- l'assenza di sorgenti acustiche esterne fisse oppure il loro fonoisolamento,
- l'utilizzo di apparecchiature e/o macchinari a basso livello di emissione acustica oppure il loro fonoisolamento, comunque all'interno di strutture edilizie chiuse,

pur essendo fattori positivi ai fini acustici, non rappresentano parametri utili a definire un inserimento "ottimale", dato che gli stessi (fattori):

- devono poter essere applicabili, in generale, a qualsiasi attività potenzialmente insediabile e quindi risulterebbero discriminate quelle attività che, pur rispettando le condizioni necessarie (1 e 2), per ragioni produttive e/o organizzative non possono garantire questi ulteriori fattori;
- se considerati singolarmente o in abbinata, non forniscono garanzie aggiuntive alle prime due condizioni (1 e 2) reputate prioritarie (potrebbero ricorrere le condizioni di disturbo, anche se le apparecchiature fossero acusticamente ben isolate e posizionate unicamente all'interno di strutture edilizie chiuse, in prossimità di recettori abitativi).

In altre parole, ulteriori fattori positivi rispetto alle condizioni 1) e 2) sono realmente tali soltanto se sono rispettate le condizioni necessarie anzidette.

In merito alle condizioni di inserimento, si evidenzia come la situazione ideale ad impatto acustico "zero" non può essere concretamente realizzata dato che, anche se si ipotizzassero emissioni da sorgenti acustiche fisse nulle (condizione comunque poco realistica), rimarrebbe l'impatto sonoro determinato dall'ingresso e dall'uscita dei mezzi dal sito produttivo.

Gli effetti sul clima acustico determinati dall'inserimento di una attività dipenderanno ovviamente dal tipo e dalle dimensioni dell'attività stessa che, data l'estensione del lotto (di oltre 12'000 mq) non può che essere di una certa consistenza. Si considera quindi assai improbabile che una diversa ipotetica attività contempli operazioni e/o la presenza di macchinari e apparecchiature aventi effetti nulli o irrilevanti sul clima acustico, ritenendosi invece, anche nel rispetto delle condizioni ottimali (condizione 1 e 2) anzidette, quest'ultima potrà avere, al meglio, un impatto lieve sul clima acustico locale, esattamente come per l'impianto in progetto.

In definitiva, quindi, nel caso di insediamento di un'altra attività nel sito in questione, si reputa poco probabile che oggettivamente vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione e quindi, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1., viene attribuito il valore **1**.

Vegetazione, flora e fauna

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *nullo* l'impatto determinato dall'esercizio

dell'impianto sulla componente ambientale "vegetazione, flora e fauna", sostanzialmente sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il sito di progetto si colloca in un'area classificata come zona produttiva che, seppure prima destinata ad uso agricolo, si sviluppa immediatamente a ridosso della (preesistente) Zona Artigianale Industriale del Comune di Tezze sul Brenta;
- entro un raggio di 2 Km di distanza dal sito non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) per cui, come evidenziato nella "Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A." (facente parte degli elaborati di progetto) in considerazione della distanza e, soprattutto, della tipologia dell'impianto in progetto, è da ritenersi esclusa qualsiasi situazione di rischio per la componente biotica presente nelle aree protette (ZPS/SIC);
- nel sito non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico, non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali, come del resto del tutto attendibile trattandosi di una zona ai margini di un'area industriale consolidata (esistente);
- il progetto non prevede di sottrarre superficie agricola o in qualche misura interessata da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, insistendo su una porzione di terreno classificata dal P.R.G. comunale come zona produttiva;
- l'esercizio dell'impianto in progetto interferisce unicamente su un'area già connotata dalla presenza di una zona produttiva.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto sopra, in merito alla componente vegetazione-flora e fauna, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato non possono altro che essere identici a quelli valutati considerandone la sua realizzazione.

In definitiva, quindi, la probabilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione è nulla; coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1. viene pertanto attribuito il valore **0**.

Paesaggio

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *lieve* l'impatto determinato dalla presenza e dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "paesaggio", sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il progetto prevede, quale unico elemento di interferenza visiva, un capannone di altezza massima fuori terra (ingombro esterno) non superiore a 15 m, non essendo previste altre opere esterne;

- il progetto rispetta quanto previsto dal P.R.G., dal P.A.T. e dal Piano di Lottizzazione dell'area nonché i parametri del Regolamento Edilizio, risultando in definitiva del tutto conforme alle disposizioni degli Strumenti di Pianificazione Territoriale;
- l'intervento è previsto all'interno di un'area compresa in una zona classificata dal P.R.G. come "produttiva" ed il sito di progetto si colloca nell'ambito di una Zona Artigianale Industriale;
- in conformità a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione, lungo il perimetro esterno dell'area di impianto (lati nord, sud ed ovest), viene previsto il mantenimento di una fascia "verde" di protezione ambientale che, valutata l'essenza arborea di prevista piantumazione e considerate le modalità di messa in dimora dei diversi livelli vegetativi, consentirà di attenuare il residuo impatto visivo determinato dalla presenza del capannone ed inserire al meglio le opere in progetto nel contesto percettivo locale.

Conseguentemente, valutato che le opere previste dal progetto rispettano le disposizioni dello strumento urbanistico, del regolamento edilizio e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale applicabile e risultano in continuità spaziale (presenza di strutture/ostacoli morfologicamente analoghi e comunque di dimensioni confrontabili) con l'esistente contesto infrastrutturale limitrofo, considerato che sono anche previsti interventi di mitigazione dell'interferenza visiva più che adeguati oltreché conformi a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione territoriale, si è stimato come nullo l'impatto sulla componente in esame.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto riguarda la componente paesaggio, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato, non possono altro che essere valutati considerando le migliori condizioni di inserimento di una diversa attività potenzialmente insediabile nel medesimo sito, stante la sua destinazione urbanistica.

Considerato che l'unica struttura edilizia in progetto rispetta tutte le disposizioni dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio vigenti, è evidente come non possa essere esclusa la possibilità che un'altra attività realizzi una struttura edilizia identica o comunque di dimensioni e morfologia analoghe a quella prevista dal progetto; evidentemente potranno essere realizzate opere di altezza minore ma, in ogni caso, si reputa che le stesse potranno avere al massimo una quota di circa 3 m inferiore e quindi il conseguente minor impatto visivo risulterebbe irrilevante a medio raggio, rispetto a quello determinato dal progetto proposto, soprattutto se si considera il contesto limitrofo predominante (che è quello di una Z.A.I.). Si reputa inoltre che le possibili opere di mitigazione visiva (fasce verdi alberate) concretamente realizzabili non possano avere effetti significativamente migliori rispetto a quelle in progetto dato che quest'ultimo prevede la perimetrazione arborea di tre lati dell'impianto e che l'unico libero (lato est) è quello prospiciente la Z.A.I. (esistente).

In definitiva, nel caso di insediamento di una diversa attività nel sito d'intervento, si reputa oggettivamente poco probabile che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione e pertanto, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene attribuito il valore **1**.

Salute pubblica

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *lieve* l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "salute pubblica"; questa conclusione si fonda sulla considerazione che le caratteristiche dei rifiuti accettabili e le loro modalità di trattamento sono tali da escludere qualsivoglia effetto sulla salute e che l'unico fattore di un qualche effetto è quello correlato alle emissioni acustiche dell'attività; essendo stato valutato come "lieve" l'impatto sul clima acustico, risulta conseguentemente lieve anche l'impatto sulla salute pubblica.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto riguarda la componente salute pubblica, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato non possono altro che essere valutati considerando le migliori condizioni di inserimento di una diversa attività nel medesimo sito, stante la sua destinazione urbanistica. Come già detto, nella migliore delle ipotesi, ossia in assenza di qualsiasi altro fenomeno impattante sulla salute pubblica, non possono essere esclusi a priori effetti sul clima acustico determinati dall'esercizio di un'attività per cui, considerato che il progetto prevede proprio questa unica condizione, si reputa oggettivamente poco probabile che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione e pertanto, coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene attribuito il valore **1**.

Attività socio-produttive

Impatti determinati dalla realizzazione dell'intervento

Lo Studio di Impatto Ambientale (a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti) ha valutato come *nullo* l'impatto negativo determinato dall'esercizio dell'impianto sulla componente ambientale "attività socio-produttive"; questa conclusione si fonda sulla considerazione che l'esercizio dell'impianto in progetto non può in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività della popolazione locale e/o delle imprese presenti e future nell'ambito della zona produttiva e non è sicuramente in grado di creare presupposti oppure condizioni tali da indurre modifiche di abitudini/attività per i residenti.

Impatti determinati dalla non realizzazione dell'intervento

Per quanto riguarda la componente attività socio-produttive, gli effetti determinati dallo sviluppo del sito in caso di non realizzazione dell'intervento progettato, non possono altro che essere valutati considerando le migliori condizioni di inserimento da parte di una diversa attività, stante la sua destinazione urbanistica. In questo caso si reputa che, per la componente ambientale in esame, la non interferenza con le attività socio-produttive sia l'unico criterio adatto per valutare come "ottimale" l'insediamento; infatti l'utilizzo di parametri più specifici (quali ad esempio la valutazione degli effetti benefici da un punto di vista occupazionale oppure su un determinato settore industriale, l'interferenza specifica con le abitudini di vita della popolazione ...) soffre di un'indubbia incertezza nella valutazione dell'effetto complessivo sulla componente stessa (ad esempio: se risultassero effetti positivi sotto il profilo occupazione e negativi sotto il profilo delle abitudini di vita della popolazione, risulterebbe assai difficile valutarne l'effetto nella sua globalità).

In definitiva si reputa che le migliori condizioni di inserimento di un'attività in un sito siano quelle che non comportano impatti negativi sulla componente attività socio-produttive e quindi, essendo tale condizione verificata per l'impianto in progetto, risulta oggettivamente nulla la probabilità che vi siano impatti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione; coerentemente con i criteri assunti al par. 1.2.1, viene pertanto attribuito il valore 0.

1.2.3 Valutazione dell'opzione zero "sito-specifica"

La tabella che segue riassume gli esiti della valutazione effettuata, per le singole componenti ambientali, in merito alla possibilità che nel sito di progetto vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento rispetto alla sua realizzazione.

| Componente ambientale | Possibilità che vi siano effetti minori determinati dalla non realizzazione dell'intervento (per le singole componenti ambientali) | Valore |
|---------------------------------|---|---------------|
| Sistema viario - viabilità | Molto bassa | 1 |
| Atmosfera | Nulla | 0 |
| Suolo | Nulla | 0 |
| Sottosuolo - acque sotterranee | Molto bassa | 1 |
| Idrografia - acque superficiali | Nulla | 0 |
| Clima acustico | Molto bassa | 1 |
| Vegetazione, flora e fauna | Nulla | 0 |
| Paesaggio | Molto bassa | 1 |
| Salute pubblica | Molto bassa | 1 |
| Attività socio-produttive | Nulla | 0 |
| | Somma | 5 |

Confrontando la somma dei valori attribuiti ad ogni singola componente ambientale (pari a 5) con la scala di riferimento proposta per la valutazione dell'effetto "complessivo", si ricava che lo sviluppo del sito nel caso di non realizzazione dell'intervento ha una **trascurabile** probabilità di avere impatti minori rispetto a quelli che si avrebbero con la sua realizzazione; il sito è quindi da considerare idoneo alla realizzazione del progetto proposto.

2. ANALISI DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE

Per quanto riguarda l'analisi *delle principali alternative prese in esame*, si ritiene che la stessa non possa che essere riferita alle alternative di localizzazione, dato che risulta evidente che nell'impianto in progetto sono previste le migliori tecniche (attualmente) disponibili ed applicabili a costi sostenibili per la specifica attività e per le sue operazioni. Non si reputa quindi, per quanto sopra, di dover effettuare un'analisi delle alternative tecniche, anche perché dall'analisi degli impatti effettuata nello S.I.A. risulta un impatto "complessivo" di per sé già "lieve" che, se analizzato dal solo punto di vista tecnico/tecnologico, ossia se fossero valutati solamente gli effetti dell'attività e delle operazioni effettuate sull'ambiente circostante, risulterebbe praticamente nullo.

In merito alle principali alternative di localizzazione va detto che, stante la necessità del suo trasferimento, Moretto s.r.l. si è da tempo attivata ricercando un sito alternativo nell'ambito del Comune di Bassano del Grappa, in cui è attualmente insediata. Ovviamente la ricerca di un sito idoneo era ed è condizionata tanto dalle previsioni, dai vincoli e dalle direttive contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica - territoriale vigenti (fra queste, in particolare, la destinazione prevista nel P.R.G.) quanto dalle caratteristiche dimensionali (forma ed estensione del sito nonché superficie edificabile e altezza massima degli edifici realizzabili, ...), localizzative (contesto territoriale limitrofo, raccordo con la rete viaria principale, vicinanza di abitazioni,...) e dalla presenza/adequatezza dei necessari servizi a rete.

Non ottenendo risposte adeguate in Comune di Bassano del Grappa, Moretto s.r.l. ha avviato la ricerca di un sito idoneo al suo trasferimento nei Comuni contermini e/o prossimi, in modo da poter attuare lo spostamento della propria attività senza ripercussioni per il proprio bacino di utenza ed in particolare senza eccessivi oneri aggiuntivi per la propria, attuale, clientela (oneri che sarebbero stati, infatti, inevitabili se si fosse pianificato uno spostamento a lungo raggio). La ricerca ha condotto al sito (lotto) di progetto, in Comune di Tezze sul Brenta, che, in funzione dei parametri urbanistico-territoriali, dimensionali, localizzativi e dei servizi a rete richiesti, nonché sulla scorta degli esiti dell'analisi dell'opzione zero "sito specifica" (di cui al par. 1.2), risulta idoneo per l'attività e per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti metallici di Moretto s.r.l.. In definitiva quindi, sotto il profilo delle alternative di

localizzazione prese in esame, stante l'assenza di siti idonei in Comune di Bassano del Grappa, salvo il sito di progetto (in cui è stato progettato il trasferimento), l'unica altra alternativa possibile è l'opzione zero, per la cui analisi si rinvia al par. 1 della presente relazione.

Vicenza - li 24/10/12

L'Estensore dello S.I.A.

- ing. Ruggero Rigoni -

Il Proponente